



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-03-2020 (punto N 19)

Delibera N 416 del 30-03-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Mauro MACCARI

Estensore ANDREA DANI

Oggetto

"Percorsi formativi per l'utilizzo dei defibrillatori automatici esterni e procedure di accreditamento per l'erogazione di corsi BLSD: adozione nuovi indirizzi".

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	allegato B
C	Si	Cartaceo+Digitale	allegato C

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 aprile 2001, n.120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), che attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare il rilascio da parte delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) "al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario";

Visto il decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n.191/2009), che ha introdotto l'istituto dell'accreditamento regionale dei centri formativi (Università, ordini professionali sanitari, associazioni di volontariato, organismi indicati al terzo capoverso del paragrafo 3 "Attività formativa" dell'Allegato A) diversi dalle aziende sanitarie, che possono erogare i corsi di formazione all'utilizzo del DAE e rilasciare le relative autorizzazioni;

Visto l'accordo approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 30 luglio 2015 "Accordo sul documento di Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) ai sensi del d.m. 18 marzo 2011";

Richiamata la propria precedente deliberazione GR 1048 del 24 settembre 2018, che ha dettato (abrogando la deliberazione n. 77 del 29 gennaio 2018) nuovi indirizzi relativi a:

- procedura per l'accreditamento dei nuovi soggetti (diversi dalle aziende sanitarie) abilitati ad erogare la formazione per l'utilizzo del DAE (Allegato A);
- durata e contenuti dei corsi di formazione (Allegato B);
- vigilanza sul rispetto della normativa di esercizio dei defibrillatori (Allegato C);

Rilevato che il 2 agosto 2019 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato segnalava al Presidente della Giunta regionale "alcune criticità concorrenziali" presenti nella citata deliberazione, relative, rispettivamente:

- a) alla riserva in capo al 118 della facoltà di formare istruttori BLS/D, laici e sanitari;
- b) alla presenza all'interno del nucleo operativo incaricato di svolgere l'istruttoria delle domande di accreditamento, di rappresentanti delle centrali operative 118;
- c) della previsione di tariffe, seppur determinate nella sola previsione del tetto massimo, per lo svolgimento dei corsi per esecutore, laico e sanitario;

Richiamate altresì le controdeduzioni trasmesse al Garante il 16 settembre 2019, in cui si rilevava che sui punti b) e c) era comunque intenzione dell'Assessorato procedere nella direzione indicata dal Garante, mentre sul punto relativo alla riserva, il TAR Toscana aveva ritenuto tale scelta "se pure opinabile né irragionevole, né contrastante con la normativa vigente" (TAR Toscana sez. II, n. 738 del 21 maggio 2019);

Ritenuto opportuno, alla luce della segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della stessa esperienza applicativa di questo anno e mezzo, rimuovere le criticità evidenziate dal Garante ed introdurre, relativamente agli accessi ai corsi, ai requisiti di accreditamento, al funzionamento della piattaforma Icuore, ruolo delle AA.VV. del trasporto sanitario nella formazione BLS/D "esterna" (ovvero rivolta ai non soccorritori) e agli oneri a carico dei detentori dei DAE, le seguenti modifiche/integrazioni:

- con riferimento all'allegato A:

- a) ampliamento della platea dei centri formativi abilitati ad erogare corsi per istruttore BLS/D laico e sanitario, includendovi le Aziende ospedaliero-universitarie, la Fondazione Gabriele Monasterio e le due società scientifiche rappresentate all'interno di ILCOR, che operano in Italia (AHA e Italian Resuscitation Council)
- b) chiarimento sul fatto che le AA.VV. del trasporto sanitario possono ottenere l'accreditamento per svolgere i corsi per esecutore sanitario anche "all'esterno", ma che i corsi di questo tipo devono essere svolti esclusivamente da medici o infermieri in possesso di attestati rilasciati dai soggetti di cui alla lettera a);
- c) soppressione del nucleo operativo previsto per l'istruttoria delle domande di accreditamento;
- d) soppressione di tutte le tariffe relative ai corsi;

e) previsione che, per lo svolgimento dei controlli, la Regione debba avvalersi non più del 118 (disposizione quest'ultima contenuta nello stesso Accordo Stato e criticata più volte dal Garante), ma di un apposito nucleo ispettivo, composto da personale delle aziende sanitarie con esperienza nel campo della rianimazione cardiopolmonare;

- con riferimento all'allegato B, revisione del programma del corso per esecutore BLS-D laico ed introduzione di un corso ad hoc per sanare la posizione di quegli istruttori che, pur essendo stati riconosciuti in altre Regioni, non hanno un certificato che consenta loro di iscriversi sulla piattaforma Icuore e di svolgere docenze nei centri di formazione accreditati in Toscana;

- con riferimento all'allegato C, previsione che la registrazione del DAE sulla piattaforma Icuore costituisca adempimento degli obblighi di comunicazione alla centrale operativa 118 previsti, a carico dei detentori, dal d.m 18 marzo 2011 e dalla l.r. 9 ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, sostituire gli allegati A, B e C della delibera GR 1048/2018 con i nuovi allegati, A, B e C, parti integranti e sostanziali al presente atto;

Ritenuto infine opportuno lasciare invariate le disposizioni della deliberazione 1048, relative al ruolo della piattaforma Icuore e alla interoperabilità della stessa con i software in dotazione alle centrali operative 118;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse

1. sostituire gli allegati A, B e C della deliberazione n. 1048 del 24 settembre 2018 con i corrispondenti allegati alla presente, parti integranti e sostanziali al presente atto;

2. di lasciare invariate le disposizioni della deliberazione 1048, relative al ruolo della piattaforma Icuore e alla interoperabilità della stessa con i software in dotazione alle centrali operative 118;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2000.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
MAURO MACCARI

IL DIRETTORE
CARLO RINALDO TOMASSINI